



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" – VOUCHER

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale nr. 24 del 03/07/2014

Regolamento comunale per l'erogazione dei "buoni lavoro" – Voucher

INTRODUZIONE E FINALITÀ

Il presente regolamento è lo strumento tramite cui il Comune di Filighera vuole offrire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica, in modo del tutto trasparente e nel rispetto dei criteri che verranno illustrati di seguito.

Il Comune, con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), oltre a fornire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica, impegnerà i prestatori di lavoro in attività o mansioni il cui svolgimento è necessario e utile per il Comune stesso, nel pieno rispetto della normativa sul lavoro vigente.

Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali il Comune di Filighera regola l'attuazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio come disciplinate dall'art. 4 della L. n.30/03, dal D. Lgs. n. 276/03 (artt. 70-73) e successive integrazioni e modificazioni.

Per prestazioni di lavoro di tipo accessorio s'intendono quelle attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, che sono rese nell'ambito delle attività tassativamente indicate dall'art. 70 del D. Lgs. 276/2003, o da soggetti che sono in possesso di determinati requisiti soggettivi.

Il "lavoro occasionale di tipo accessorio" è una modalità di prestazione lavorativa che risponde alla duplice esigenza del committente (colui che offre il lavoro ed eroga i compensi) di servirsi di lavoratori per lo svolgimento di determinate attività o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e del prestatore del lavoro (colui che svolge i compiti assegnati e percepisce i relativi compensi) di poter ottenere degli aiuti economici nei periodi in cui soddisfatti i requisiti di legge e del presente regolamento.

Ai prestatori di lavoro spetterà la liquidazione in buoni lavoro (voucher) del valore determinato per il periodo considerato dal relativo Decreto ministeriale ed attualmente pari a 10 €, comprendente la contribuzione INPS, l'assicurazione INAIL, e un compenso all'INPS per la gestione del servizio, per un valore netto a favore del prestatore di € 7,50, salvo modifiche ed integrazioni future.

Detti voucher saranno riscossi dal prestatore nelle forme convenute con il competente ufficio del Comune, fra quelle previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 2 ATTIVITÀ E AMBITI D'APPLICAZIONE

Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, le prestazioni di lavoro accessorio sono rese nell'ambito:

- a) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (art. 70, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/03 e successive modifiche e integrazioni);
- b) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (art. 70, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 276/03 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 3 SOGGETTI DESTINATARI

1. Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente le categorie di individui in possesso dei seguenti requisiti:

- a) soggetti in stato di disoccupazione o non-occupazione: per questi soggetti il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è stabilito, per singolo percettore, in complessivi 5.000 euro netti per anno solare;
- b) percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito: s'intende coloro che percepiscono sia indennità d'integrazione salariale, sia indennità connesse allo stato di disoccupazione (cassa integrazione ordinaria o in deroga, mobilità e trattamento speciale di disoccupazione edile e indennità di disoccupazione) . Per i suddetti soggetti la disposizione (art. 70, comma 1-bis, D. Lgs. 276/2003) prevede che il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di

lavoro occasionale accessorio sia, per singolo percettore, di complessivi 3.000 euro netti per anno solare.

c) studenti delle Scuole Superiori nei periodi di vacanza (natalizie: dal 1 ° dicembre al 10 gennaio - pasquali: dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell'Angelo -vacanze estive: dal 1 giugno al 15 settembre) e il sabato e la domenica, con meno di 25 anni di età e regolarmente iscritti presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

d) studenti universitari di età inferiore ai 25 anni regolarmente iscritti, in qualunque periodo dell'anno;

e) pensionati, titolari di trattamento pensionistico;

f) lavoratori in part-time;

g) inoccupati;

h) casalinghe;

2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1 gli interessati:

- non dovranno aver subito condanne e/o provvedimenti che ostino all'assunzione di impieghi pubblici;

- dovranno possedere l'idoneità fisica all'attività richiesta.

- dovranno essere residenti sul territorio comunale, senza distinzione quanto alla cittadinanza. I cittadini extracomunitari è necessario che siano dotati di regolare permesso di soggiorno.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e debbono sussistere anche alla data di conferimento dell'incarico di svolgimento dell'attività lavorativa.

3. I soggetti interessati dovranno presentare e firmare la domanda d'assegnazione delle mansioni richieste dal Comune (tramite apposito modulo fornito dagli Uffici comunali), oltre che presentare nella stessa sede la propria dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente).

Art. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE

1. Nel momento in cui il Comune necessitasse di uno o più prestatori a cui affidare lo svolgimento di una determinata attività, gli Uffici provvederanno ad affiggere nelle bacheche comunali e nel sito web dell'Ente un Avviso Pubblico in cui viene descritta brevemente l'attività da svolgere, il numero di prestatori necessari, il relativo compenso (orario e/o complessivo dell'intera prestazione) e il termine entro cui presentare la dichiarazione ISEE, insieme alla relativa domanda d'assegnazione delle mansioni, fornita dagli Uffici comunali stessi.

2. Successivamente il Comune provvederà a comunicare telefonicamente o telematicamente al soggetto che risultasse disporre dei requisiti richiesti l'esito positivo della sua domanda, oltre che giorno e ora in cui presentarsi presso gli Uffici. Nel silenzio degli Uffici la domanda dovrà ritenersi respinta. I soggetti che non avessero ricevuto alcuna comunicazione, potranno comunque rivolgersi agli Uffici per conoscere i motivi della mancata assegnazione dell'attività.

3. Nel caso vi fossero più soggetti richiedenti di svolgere l'attività necessaria al Comune, gli Uffici provvederanno a ordinare i potenziali prestatori in base ai requisiti di cui all'art. 5 ("Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro").

4. Il Comune provvederà inoltre, tramite Determina del competente Responsabile del Settore/Servizio, a individuare le attività rientranti fra le tipologie di cui al precedente art. 2, da svolgere tramite prestazioni di lavoro retribuita con voucher.

5. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, dovranno presentare domanda utilizzando il modulo fornito dagli uffici comunali, unitamente alla dichiarazione ISEE, ai documenti dimostranti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e fotocopia di un documento d'identità. Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre il termine fissato dall'Avviso.

Fra tutte le domande pervenute si formerà quindi una graduatoria secondo i punteggi attribuibili a ciascun richiedente come individuati nel successivo articolo.

6. Nel caso in cui il numero di soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei prestatori individuati come necessari, è in facoltà del Comune di aumentare detto numero, ad invarianza di spesa complessiva, riducendo quindi il numero di ore per prestatore.

Art. 5 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI LAVORO

Nel caso gli Uffici ricevessero una pluralità di domande, entro il termine stabilito nell'avviso, questi ultimi provvederanno ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un punteggio ottenuto dalla somma dei punti ottenuti in ognuna delle principali casistiche o situazioni dal carattere socio-economico, inquadrate nelle seguenti tabelle:

| 1) Indicatore ISEE | Punti assegnati |
|-------------------------------|------------------------|
| Inferiore o pari a 7.500 Euro | 20 |
| Da 7.501 a 10.000 Euro | 15 |
| Da 10.001 a 12.500 Euro | 10 |
| Da 12.501 a 15.000 Euro | 5 |
| Da 15.001 a 20.000 Euro | 0 |
| Superiore a 20.001 Euro | -10 |

| *2) Numero di familiari a carico | Punti assegnati |
|---|------------------------|
| Maggiori di 2 | 10 |
| Minori o uguale a 2 | 5 |
| Nessun familiare a carico | 0 |

***Al punteggio indicato nella tabella 2 vanno aggiunti 8 punti per ogni familiare disabile a carico**

| 3) Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili | Punti assegnati |
|--|------------------------|
| Disoccupato e non percepente | 10 |
| Disoccupato e percepente | 5 |

| Studente | Punti assegnati |
|-----------------|------------------------|
| Si | 3 |
| No | 0 |

A parità di punteggio sarà data preferenza a coloro che non siano mai stati beneficiari di voucher e poi a coloro con un numero maggiore di familiari a carico. In caso di ulteriore parità è in facoltà del Comune aumentare detto numero, ad invarianza di spesa complessiva, riducendo il numero di ore per ciascun prestatore.

Art. 6 COMPENSI

Il pagamento della prestazione avviene con la consegna dei Buoni Lavoro che devono essere compilati in ogni parte, firmati e consegnati al prestatore d'opera e riscossi dall'interessato presso qualsiasi ufficio postale.

A ogni prestatore sarà erogato un voucher, del valore lordo di Euro 10,00 corrispondente ad un valore netto di Euro 7,50, per ogni ora di lavoro.

Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario (Inps) per la gestione del servizio. Tali compensi sono cumulabili con qualunque rendita pensionistica, che non verrà quindi decurtata; sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non vanno dichiarati né a fini Irpef né ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (Ise e Isee).

Il compenso per ciascun prestatore d'opera non può superare i limiti annuali previsti dalla legge.

Ogni prestatore di lavoro ha diritto a ricevere il compenso previsto entro 30 giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di conformità, rilasciata dal competente responsabile del servizio.

Art. 7 OBBLIGHI E DOVERI INERENTI LA PRESTAZIONE DI LAVORO/CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La prestazione di lavoro retribuita con voucher dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al prestatore dal Responsabile del competente Settore/Servizio e dei principi di correttezza, buona fede e ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza e correttezza nei confronti del datore di lavoro e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

In caso di violazioni di dette regole da parte del prestatore, il Responsabile del Settore/Servizio competente può, dopo un primo richiamo scritto, procedere alla revoca dell'assegnazione dei buoni lavoro al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora prestate.

2. La prestazione dell'attività può cessare inoltre per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni previste da ciascun avviso pubblico.

3. Il prestatore può cessare l'attività per espressa rinuncia.

4. Per ripetuto e immotivato rifiuto da parte del prestatore a svolgere l'attività per la quale ha dichiarato disponibilità la prestazione viene cessata.

Art. 8 REGOLE FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data fissata dalla Deliberazione che lo approva.

2. Tale regolamento risulta valido ed efficace nei limiti di legge.